

PROTOCOLLO
DI INCLUSIONE
DEGLI ALUNNI CON
Bisogni Educativi Speciali



INDICE

Premessa	pag. 3
Il Protocollo degli alunni con BES	pag. 4
Finalità	pag. 4
Destinatari	pag. 5
Definizione di Bisogno Educativo Speciale	pag. 5
Risorse umane	pag. 5
Risorse strumentali	pag. 7
Alunni con disabilità	pag. 8
Normativa di riferimento	pag. 8
Documentazione	pag. 8
Personale preposto all'inclusione	pag. 9
Modalità di verifica e valutazione	pag. 13
Esame conclusivo al termine del primo ciclo di istruzione	pag. 14
Procedure di accoglienza e continuità	pag. 14
Procedura relativa alle nuove segnalazioni	pag. 15
Alunni con disturbi evolutivi specifici di apprendimento	pag. 16
Normativa di riferimento	pag. 16
Documentazione	pag. 17
Personale preposto all'inclusione	pag. 18
Strumenti compensativi e misure dispensative	pag. 20
Didattica della lingua.....	pag. 21
Modalità di verifica e valutazione.....	pag. 23
Esame conclusivo al termine del primo ciclo di istruzione	pag. 24
Procedura relativa ai casi di sospetta difficoltà riferibile a DSA.....	pag. 24
Individuazione precoce dei DSA.....	pag. 25
Alunni con altri disturbi specifici evolutivi e alunni con situazioni di svantaggio socioeconomico e culturale.....	pag. 26
Normativa di riferimento	pag. 27
Documentazione	pag. 28
Personale preposto all'inclusione	pag. 28

Procedure di attuazione del PDP.....	pag. 29
Modalità di verifica e valutazione.....	pag. 30
Esame conclusivo al termine del primo ciclo di istruzione	pag. 31
Modulistica Allegata	pag. 32

PREMESSA

Una scuola davvero inclusiva è una scuola che accoglie, che non separa ma valorizza le diversità. È una scuola che si sente comunità, con un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si impegna. Inclusiva è la scuola che promuove la collaborazione tra gli alunni, l'empatia, l'autostima, la valorizzazione di sé e dell'altro, la motivazione all'apprendimento e la curiosità.

Una scuola che accoglie gli alunni con Bisogni Educativi Speciali opera in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna, assicurando a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. In tale prospettiva è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi di apprendimento che nei percorsi formativi e nelle strategie didattiche.

L'adozione del presente documento nasce dall'esigenza di definire e adottare pratiche condivise e comuni in materia di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Il protocollo contiene, quindi, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure per un inserimento ottimale degli alunni, definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica.

IL PROTOCOLLO DI INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il protocollo, redatto dalle FF.SS. dell'Area 3 e dalla Referente di Istituto per i DSA, convalidato dal Dirigente Scolastico e annesso al POF, consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi, nella Legge Quadro 170/2010 relativa agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), nella Direttiva Ministeriale del 27/12/12 e nella Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- **amministrativo e burocratico** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- **comunicativo e relazionale** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- **educativo-didattico** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);
- **sociale** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

Il Protocollo costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e, pertanto, è integrato e rivisitato periodicamente sulla base delle esperienze realizzate dall'Istituto.

FINALITA'

Il nostro Istituto, attraverso il Protocollo di Accoglienza degli alunni con BES, intende raggiungere le seguenti finalità:

- ◆ Creare un ambiente accogliente e supportivo.
- ◆ Promuovere la partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento.
- ◆ Definire pratiche condivise di "alleanza educativa" tra tutto il personale all'interno del nostro Istituto, per favorire una responsabilità condivisa e collettiva.
- ◆ Facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente.
- ◆ Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.
- ◆ Informare adeguatamente il personale dell'Istituto coinvolto nel processo di inclusione.
- ◆ Accompagnare adeguatamente gli alunni con BES nel loro percorso scolastico e formativo.
- ◆ Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione tra tutte le componenti della comunità educante, i Servizi Territoriali e le Istituzioni.

DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

- ◆ alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
- ◆ alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (Legge 170/2010, D.M. 12/07/2011);
- ◆ alunni con disturbi evolutivi specifici e svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.
(D.M. 27/12/12, C.M. n.8 del 6/03/13)

DEFINIZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, disabilità, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura della lingua italiana.

Quest'area dello svantaggio scolastico che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)

- ◆BES non è, quindi, una nuova categoria per indicare alunni problematici;
- ◆BES non è una diagnosi;
- ◆BES non è un bollino per etichettare;
- ◆BES è una condizione temporanea o permanente di cui tenere conto in termini di diritto allo studio.

Un bisogno educativo speciale, dunque, è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita dell'educazione e/o apprenditivi. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato (Ianes D. 2013, *Alunni con Bisogni Educativi Speciali*, Trento, Erickson).

La D.M. del 27 dicembre 2012, facendo riferimento al modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali ... rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

RISORSE UMANE

Tutte le componenti, secondo la loro competenza, collaborano e si coordinano per pianificare gli interventi necessari ad accogliere ed includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

- ◆ Dirigente Scolastico
- ◆ FF.SS. Area 3 "Interventi e servizi per studenti"
- ◆ Referente di Istituto per i DSA
- ◆ Docenti specializzati per le attività di sostegno
- ◆ Coordinatori di classe/ docenti prevalenti
- ◆ Personale ATA
- ◆ Assistenti/Educatori
- ◆ Gruppi di lavoro (GLI, GLHO)

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Ai sensi della Direttiva Ministeriale 27/12/12 e della Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/13, nel nostro Istituto è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, come estensione del preesistente Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (G.L.H.I.) previsto dall'art. 15 della L. 104/92.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è composto da:

- Dirigente Scolastico
- Funzione strumentale Area 3 "Interventi e servizi per studenti" Scuola Primaria
- Funzione strumentale Area 3 "Interventi e servizi per studenti" Scuola Secondaria di 1° Grado
- Referente di Istituto per i DSA
- n. 1 docente di sostegno della Scuola dell'Infanzia
- n. 1 docente di sostegno della Scuola Primaria
- n. 1 docente curricolare della Scuola dell'Infanzia
- n. 1 docente curricolare della Scuola Primaria
- n. 1 docente di classe Scuola Secondaria di 1° Grado
- Dirigente Ufficio Territoriale Riabilitativo (U.T.R.)
- Psicologa e assistente sociale dell'U.T.R.
- n. 3 genitori di alunni diversamente abili dei tre ordini di scuola.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- 1) rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- 2) raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi posti in essere;
- 3) focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi;
- 4) rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- 5) raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle

effettive esigenze;


6) promozione e definizione di corsi ed attività di formazione per il personale docente e per le famiglie;

7) elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) da redigere al termine di ogni anno scolastico. Il PAI, strumento di progettazione per sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno, è basato sulla lettura del grado di inclusività della scuola (punti di forza/criticità) e su obiettivi di miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

RISORSE STRUMENTALI

Nell'arco degli anni il nostro Istituto si è dotato di attrezzature e ausili informatici specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni speciali dei nostri alunni come:

- ◆ lavagna interattiva multimediale (LIM) in ogni classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1[^] grado;
- ◆ audiobook;
- ◆ tastiera facilitata;
- ◆ software di sintesi vocale ;
- ◆ software didattici specifici per gli alunni con DSA;
- ◆ software per l'identificazione della lentezza nella lettura orale;
- ◆ testi per l'approfondimento di diverse tematiche (autismo, ADHD, DSA, ecc.);
- ◆ testi specifici per effettuare valutazioni in merito all'acquisizione dei prerequisiti della lettoscrittura;
- ◆ strumentario ORFF;
- ◆ attrezzatura per attività di psicomotricità.



ALUNNI CON DISABILITA' (Legge 104/1992)

Normativa di riferimento:

- ◆ Legge Quadro 104/1992
- ◆ Linee guida per l'integrazione degli alunni diversamente abili

Documentazione:

La documentazione comprende:

- ◆ Diagnosi Funzionale (D.F.)
- ◆ Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
- ◆ Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Diagnosi Funzionale (D.F.)	<p>Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno disabile che tenga conto in modo particolare delle potenzialità registrabili. Questo documento viene redatto dall'unità multidisciplinare (medico specialista nella patologia segnalata, specialista in neuropsichiatria infantile, terapeuta della riabilitazione, operatori sociali in servizio presso l'unità sanitaria locale).</p> <p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali. Il livello di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base.• i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe.• gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno. <p>La D.F. viene consegnata alla famiglia che ne presenta una copia alla scuola.</p>	<p>Viene redatta all'atto della presa in carico dell'alunno e aggiornata ad ogni passaggio da un grado all'altro del sistema scolastico. Il suo aggiornamento è strettamente legato alla evoluzione della patologia.</p>
Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)	<p>E' un documento conseguente alla "Diagnosi Funzionale" e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire, evidenziando difficoltà e potenzialità dell'alunno.</p> <p>Il PDF viene redatto dagli operatori socio-sanitari, dai docenti curricolari (Scuola Primaria) o dai Coordinatori di Classe (Scuola Secondaria), dal docente di sostegno e dai genitori dell'alunno (art. 12, commi 5 e 6, della L. 104/92).</p>	<p>Viene redatto con cadenza biennale (D.P.R. 24.02.1994 art. 4), e aggiornato, come disposto dalla legge 104/1992, all'art. 12, comma 8, a conclusione della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado e durante il corso di istruzione secondaria superiore.</p>

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Piano Educativo Individualizzato (PEI)	E' il documento in cui vengono descritti gli interventi educativo—didattici predisposti per l'alunno. Identifica, quindi, gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le risorse umane e materiali, i tempi e le modalità di verifica. E' redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLHO), dopo un'attenta analisi delle potenzialità e delle capacità dell'allievo emerse nel periodo di osservazione iniziale. Il PEI deve prevedere gli interventi per tutte le discipline e non solo per quelle in cui è prevista la presenza dell'insegnante di sostegno. Tutti i docenti che lo sottoscrivono si impegnano a realizzare, ciascuno per la propria parte, il percorso previsto per lo studente	Viene redatto all'inizio dell'anno, generalmente entro il mese di Novembre. Il PEI, in quanto documento dinamico che segue la crescita dell'alunno, è modificabile anche in corso d'anno, nei casi in cui si ritiene necessario apportare delle modifiche.
Relazione Finale	Viene redatta dal docente di sostegno e dai docenti curricolari. Costituisce insieme al PEI la base di partenza per il successivo anno scolastico. Deve contenere i traguardi raggiunti dall'alunno nelle diverse aree evidenziando gli sviluppi della situazione generale dell'alunno e i bisogni formativi dell'alunno.	A fine anno scolastico.

Personale preposto all'inclusione

- **Dirigente Scolastico:**

Funzioni svolte:

- Presiede le riunioni del GLHO.
- E' messo al corrente, dalla Funzione Strumentale preposta, del percorso scolastico di ogni allievo diversamente abile.
- Promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti).
- Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione.
- Cura il raccordo con le diverse realtà territoriali.
- Attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva o del percorso post-scolastico prescelto.
- Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione.
- Intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.
- Assegna i docenti di sostegno alle classi in cui sono inseriti gli alunni disabili.

- Cura i rapporti con gli enti coinvolti.

- **Funzione Strumentale "Interventi e servizi per studenti"**

Funzioni svolte:

- Collabora con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione delle attività di sostegno.
- Cura i contatti con i referenti dei Servizi territoriali e Asl.
- Predisporre la modulistica.
- Formula progetti in base ai bisogni educativi emersi nell'Istituto e in base alle proposte dei GLHO.
- Collabora con l'equipe multidisciplinare e coordina i gruppi operativi finalizzati all'integrazione scolastica (GLHO).
- Cura i rapporti con il CTS per la ricerca e l'utilizzo di strumentazioni per disabili.
- Coordina i docenti specializzati dell'Istituto e li supporta nelle scelte metodologico-didattiche.
- Interagisce con tutti i soggetti coinvolti nel processo di integrazione dell'alunno: docenti curricolari, famiglia, figure specialistiche.
- Propone attività di formazione per i docenti dell'Istituto.

- **Docente specializzato di sostegno**

L'insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile. La legge 104/1992, art. 13, comma 6, cita: "Gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità** delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)". L'insegnante di sostegno è, quindi, una risorsa per l'intera classe, non l'unico assegnatario dell'allievo disabile.

Funzioni svolte:

- partecipa al GLHO, predispone e tiene aggiornata la documentazione;
- redige, dopo il primo mese di osservazione, il PEI;
- redige congiuntamente con i referenti della Asl, la famiglia e il team docenti/C.d.C. il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);
- accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione;
- cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe;
- cura i rapporti con la famiglia e gli esperti ASL;

- compila ed aggiorna periodicamente il registro per le attività di sostegno;
- alla fine dell'anno scolastico riferisce il suo operato ed i risultati del percorso svolto in una relazione finale.

• **Docente curricolare**

Funzioni svolte:

- accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione;
- partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata;
- partecipa al GLHO;
- collabora alla formulazione del PEI e successivamente predisporre interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno con disabilità soprattutto quando non è presente il docente specializzato;

• **Personale educativo/assistenziale**

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell'alunno), così come previsto dall'art. 13, comma 3, della L. 104. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione, le cui funzioni devono essere distinte da quelle dell'assistente di base (assistenza igienico-personale) affidate ai collaboratori scolastici, ha il compito di facilitare il processo relazionale e partecipativo dell'alunno disabile durante le attività scolastiche.

E' quindi un operatore - educatore che:

- facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui;
- stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale;
- media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari;
- lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche.

• **Collaboratore scolastico**

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono

comprese anche le attività di cura della persona, l'uso dei servizi igienici e l'igiene personale dell'alunno con disabilità.

• **Famiglia**

La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell'art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche.

La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. La partecipazione della famiglia garantisce nel tempo la continuità delle azioni educative intraprese e rende l'apprendimento del bambino, un'esperienza più facile e coerente.

In particolare, la famiglia:

- condivide il percorso formativo dell'allievo delineato nel Piano Educativo Individualizzato;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno nel lavoro a casa;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che venga portato a scuola il materiale richiesto;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggior grado di autonomia.

• **Gruppo di Lavoro H Operativo (GLHO)**

Per ogni alunno diversamente abile, all'inizio dell'anno scolastico, viene costituita un'equipe di lavoro composta dal Dirigente o un suo delegato, da almeno un rappresentante dei docenti di classe, dal docente specializzato per le attività sostegno, dall'assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della Asl che si occupano del caso (l'Unità Multidisciplinare di cui all'art. 3 del DPR 24 febbraio 1994), dai genitori e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dell'alunno.

Per esercitare le sue funzioni di competenza, il gruppo:

- elabora il Profilo Dinamico Funzionale;
- elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno individua e coordina le "linee di fondo" del PEI;
- verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.

Il GLH Operativo si riunisce almeno due volte l'anno:

- 1) a ottobre/novembre per la sottoscrizione e condivisione del PEI;
- 2) a maggio/giugno per la verifica finale delle attività svolte.

Per gli alunni disabili inseriti, invece, nelle classi quinte della S.P. e terze della S.S. di 1[^] grado, è previsto un ulteriore incontro nei mesi gennaio/febbraio, prima che scadano i termini per l'iscrizione all'ordine di scuola successivo.

E' necessario e opportuno che il Consiglio di Classe al completo partecipi al primo incontro di sintesi degli alunni inseriti nelle classi prime della Scuola Secondaria di 1[^] grado, affinché si possa realizzare effettivamente la cooperazione e la corresponsabilità di tutti gli operatori nella definizione del PEI.

Le riunioni sono puntualmente verbalizzate dal docente specializzato.

Modalità di verifica e valutazione

La valutazione dell'alunno disabile è effettuata sulla base del PEI ed è riferita:

- al comportamento
- agli obiettivi in esso definiti.

Il teamdocenti/CdC definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel PEI.

Il Documento di Valutazione è compilato in ogni sua parte, congiuntamente dai docenti di classe e dai docenti specializzati per le attività di sostegno. Nel rispetto dei bisogni educativi differenziati degli alunni secondo le loro specificità si evidenzieranno:

- i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;
- gli interessi manifestati;
- eventuali punti di contatto degli apprendimenti dell'alunno con i traguardi comuni.

Per la Scuola Secondaria di 1[^] grado, al fine di un accompagnamento coerente dello studente, è opportuno segnalare nella scheda di valutazione che l'alunno ha seguito la programmazione definita nel PEI. Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove differenziate affrontate in sede d'esame.

Esame conclusivo al termine del primo ciclo di istruzione

Nella Scuola Secondaria di 1[^] grado, in sede d'esame, gli studenti con disabilità certificata possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici programmati nel PEI. Il CdC delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli studenti certificati. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo fine dell'attestato di frequenza. L'attestato di frequenza documenta il percorso scolastico e formativo dello studente e permette l'iscrizione e la frequenza alla Scuola Secondaria di secondo grado o alla formazione professionale. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo possono essere sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'alunno, previsti dall'art. 315, comma 1 lettera b), del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Procedure di accoglienza e di continuità

La Funzione Strumentale cura la documentazione dell'allievo consegnata dalla famiglia alla scuola al momento dell'iscrizione e attiva tutte le procedure e le risposte di tipo organizzativo per accogliere l'alunno stesso. Il docente per le attività di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio di Classe sulle problematiche relative all'alunno, incontra i genitori all'inizio dell'anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione.

Per l'alunno con disabilità il passaggio da un ordine di scuola ad un altro rappresenta un significativo cambiamento di contesto, persone, relazioni che deve essere opportunamente facilitato con percorsi di continuità programmati, coordinati e condivisi da tutti i soggetti coinvolti nel progetto di vita dell'allievo.

Il nostro Istituto predispone, a tal fine, il progetto Continuità con la finalità di:

- facilitare la transizione dell'alunno, valorizzando le esperienze già maturate;
- di sostenere e rassicurare la famiglia nel percorso scolastico del figlio;
- di favorire un confronto tra i docenti dei vari ordini di scuola sulle metodologie inclusive da adottare.

Il progetto prevede visite e attività per consentire all'alunno di conoscere la nuova scuola prima del suo effettivo inserimento e momenti di incontro tra docenti per la raccolta di tutte le informazioni relative allo studente.

Procedura relativa alle nuove segnalazioni

I docenti che riscontrano in un alunno delle difficoltà di apprendimento che permangono nonostante le strategie didattiche adottate e gli interventi di recupero mirati attuati, devono, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, informare la famiglia. Alla famiglia spetta infatti la facoltà di richiedere al Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asl, l'attivazione di un percorso diagnostico volto ad accertare la presenza di condizioni patologiche.

Su richiesta della famiglia la scuola può predisporre una relazione, da consegnare allo specialista, nella quale si descrivono le difficoltà di apprendimento, relazionali e/o comportamentali rilevate e le azioni educative e didattiche messe in atto fino a quel momento.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

I disturbi specifici di apprendimento sono disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale. Essi, infatti, interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.

Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- **dislessia**: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
- **disortografia**: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica);
- **disgrafia**: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
- **discalculia**: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio. Introducono strumenti compensativi e misure dispensative e prevedono per l’alunno la stesura di un Piano Didattico Personalizzato, cioè di un patto educativo tra scuola, famiglia e specialisti nel quale devono essere definiti tutti gli strumenti che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con DSA.

Il nostro Istituto, già da qualche anno, è attento alle problematiche dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento favorendo:

- l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.S.A. da parte di tutti i docenti;
- l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e dispensativi;
- l’adattamento della didattica e delle modalità di valutazione formativa per gli alunni con D.S.A.

Normativa di riferimento:

- ◆ Legge 170/2010
- ◆ D.M. 12/07/2011

Documentazione:

La documentazione comprende:

- ◆ Diagnosi Specialistica
- ◆ Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)
- ◆ Relazione finale

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Diagnosi Specialistica	<p>E' un documento redatto da neuropsichiatri infantili o psicologi appartenenti a strutture pubbliche o private. Include la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. Suggestisce ai docenti strumenti compensativi e misure dispensative da adottare.</p> <p>Viene consegnata alla famiglia che ne presenta una copia alla scuola.</p>	Viene redatta all'atto della prima segnalazione, non prima però della terza classe della Scuola Primaria.
Piano Didattico Personalizzato (PDP)	<p>Il PDP è un contratto tra famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie, per organizzare un percorso mirato nel quale vengono soprattutto definiti gli strumenti compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del successo scolastico degli studenti con DSA. Per ciascuna materia devono infatti essere individuati gli strumenti dispensativi e compensativi più efficaci per consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni.</p> <p>Come da normativa il documento contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> · dati anagrafici dell'alunno; · tipologia di disturbo; · attività didattiche individualizzate; · attività didattiche personalizzate; · strumenti compensativi utilizzati; · misure dispensative adottate; · forme di verifica e valutazione personalizzate. <p>Il PDP viene redatto dal team docenti o dal Coordinatore del Consiglio di Classe una volta acquisita la diagnosi specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità.</p>	<p>Il PDP deve essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico, entro la fine del mese di novembre.</p> <p>Qualora la diagnosi sia successiva alla fine dell'anno solare, in particolare per gli alunni a fine ciclo scolastico, è opportuno produrre un PDP entro e non oltre la fine del mese di marzo, tenendo conto dei 60 giorni necessari per la sua predisposizione, come da Accordo Stato Regioni del 25/7/2012.</p>
Relazione Finale	<p>E' una verifica delle attività programmate nel PDP.</p> <p>Viene redatta dal team docente/ Coordinatore del Consiglio di Classe.</p>	A fine anno scolastico.

Personale preposto all'inclusione

• Dirigente Scolastico:

Funzioni svolte:

- nomina un referente DSA d'Istituto ;
- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;
- riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente;
- promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche;
- promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche;
- promuove iniziative di screening volte all'individuazione precoce di bambini con disturbi specifici di apprendimento fin dalla scuola d'infanzia e negli anni successivi di frequenza scolastica.

• Referente di Istituto DSA:

Funzioni svolte:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica;
- collabora all'individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella classe con alunni DSA;
- offre supporto ai docenti riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto;
- diffonde le notizie riguardanti l'aggiornamento e la formazione nel settore;
- fornisce informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento;
- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;
- fa da mediatore tra famiglia e strutture del territorio.

• **Consiglio di Classe**

La presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente *esperto*, con compiti di referente, non deve sollevare i Consigli di Classe e i team docenti interessati dall'impegno educativo di personalizzazione del percorso formativo dell'alunno. Risulta, infatti, indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.

In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:

- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo;
- contestualmente pone attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione con i colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure compensative e dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni per non disperdere il lavoro svolto.

• **Coordinatore di Classe**

Il Coordinatore di classe è tenuto a:

- informare i propri Consigli di Classe ed eventuali supplenti su quanto detto dal Referente in merito alla normativa vigente, alle metodologie didattiche e agli strumenti da utilizzare;
- convocare le famiglie per coinvolgerle nella stesura del PDP;
- monitorare l'applicazione del PDP.

• **La famiglia:**

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è necessaria per garantire coerenza educativa all'azione di famiglia e scuola. Essendo fortemente investita nell'impegno domestico dei compiti e dello studio è necessario, un confronto ed una collaborazione costante con la scuola e le strutture sanitarie per la messa a punto delle strategie d'apprendimento più efficaci. La condivisione è utile per favorire l'utilizzo degli strumenti compensativi sia a scuola che a casa. Vanno, inoltre, chiaramente esplicitati alla famiglia i criteri e le modalità di verifica e di valutazione come previsti nel PDP.

La famiglia:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010;
- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Si sottolinea che i documenti quali diagnosi e certificazioni devono essere consegnati direttamente dalla famiglia al Protocollo, senza mediazioni da parte dei docenti.

Strumenti compensativi e misure dispensative

La Legge 170/2010 richiama le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire "l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere".

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l'alunno con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

D'altra parte, consentire all'alunno con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell'allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.

L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.

Didattica della lingua

Poiché la trasparenza linguistica, cioè la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con

DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore.

In sede di programmazione didattica i docenti dovranno assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell'alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti.

In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro;

Sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica;

è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale. In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale

del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Lo studio delle lingue straniere implica anche l'approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua studiata e, con l'avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari. Poiché l'insegnamento di tali aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie.

E' necessario precisare che l'"esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta. L'esonero (e non la dispensa) implica il NON conseguimento del titolo.

Modalità di verifica e valutazione

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici programmati nei singoli PDP. La scuola adotterà modalità valutative che consentiranno all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente le condizioni per poter effettuare la migliore prestazione possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità...). Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà dell'allievo. La prestazione orale va privilegiata. Si potranno dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

Esame conclusivo al termine del primo ciclo di istruzione

Per l'esame conclusivo dei cicli scolastici, nel documento del Consiglio di Classe di maggio si devono riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e misure dispensative, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno. Il Consiglio di Classe deve consegnare la relazione finale e il PDP per la Commissione d'esame.

Per la predisposizione della terza prova scritta e per la valutazione delle altre due prove la Commissione d'esame terrà in considerazione:

- tempi più lunghi;
- l' utilizzo degli strumenti informatici se sono stati utilizzati in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali);
- la possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove;

Nella seduta plenaria la Commissione d'esame indica per l'esame scritto:

- strumenti compensativi
- strategie dispensative
- modalità di presentazione delle prove
- modalità di verifica
- tempi
- sistema valutativo

Nell'Esame di Stato l'alunno sostiene TUTTE le PROVE SCRITTE con lo stesso impiego di STRUMENTI COMPENSATIVI e MISURE DISPENSATIVE applicate durante l' anno scolastico.

Procedura relativa ai casi di sospetta difficoltà riferibile a DSA

Nel caso in cui un docente riscontri nelle prestazioni scolastiche quotidiane di un alunno delle problematiche riferibili ai disturbi specifici di apprendimento, prima di informare la famiglia, deve segnalare la situazione al Referente di Istituto DSA. Il Referente fornirà al docente strumenti specifici di osservazione e valutazione e indicazioni relative a interventi di recupero mirati. Solo successivamente, qualora gli interventi attuati non avessero migliorato il quadro di difficoltà dell'allievo, il coordinatore o il team docente convocherà la famiglia al fine di avviare il percorso diagnostico, secondo le modalità previste dall'art. 3 della Legge 170/2010.

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, qualora il Consiglio di Classe o il team dei docenti della Scuola Primaria ravvisino e riscontrino,
Protocollo di Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali

sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo, è possibile, sulla base di quanto dispone la Circolare Ministeriale n.8 del 6/3/2013, adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010.

Identificazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento

La rilevazione precoce dei casi a rischio di sviluppare un disturbo specifico di apprendimento, è compito della scuola, come previsto dalla legge 170/2010. L'identificazione precoce attraverso screening, può avvenire già in età prescolare (ultimo anno della Scuola dell'Infanzia) e nel periodo di acquisizione della letto-scrittura (primo e secondo anno Scuola Primaria). L'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento è fondamentale poiché aiuta il bambino, la famiglia e la scuola ad intervenire in modo efficace, impostando una didattica che minimizzi la possibilità di sviluppare il disturbo e riduca i possibili disagi, secondari al disturbo. Lo screening non ha valenza diagnostica; la diagnosi può essere posta solo dopo una valutazione specialistica (Neuropsichiatra Infantile, Psicologo, Logopedista, ecc.).

La scuola, in linea con le direttive della legge 170/2010, per il corrente anno scolastico, partecipa al progetto di screening organizzato dall'ASL di Taranto in occasione dell'iniziativa regionale "OTTOBRE 2014 – Mese del Benessere Psicologico". Il progetto coinvolgerà gli alunni di 4/5 anni della S.I. e gli alunni delle classi 2^a della S.P. con l'obiettivo di individuare precocemente i bambini a rischio di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e le difficoltà di acquisizione nei prerequisiti di calcolo e letto-scrittura per poter effettuare su di essi un intervento mirato al recupero delle stesse.

ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

Alunni con altri disturbi evolutivi specifici

Oltre ai disturbi evolutivi specifici di apprendimento della abilità scolastiche (DSA) esistono altri disturbi qualitativi a carico dei processi cognitivi, che si presentano con elevata familiarità fin dai primi anni di vita e sono di natura neuro-motoria, in quanto sempre associati a disturbi qualitativi della motricità, dell'integrazione sensoriale, a disordini del linguaggio, della sequenzialità in genere, dell'organizzazione spazio-temporale. La D.M del 27/12/12 estende anche agli alunni che presentano questa tipologia di disturbi evolutivi la possibilità di usufruire di un Piano Didattico Personalizzato e delle misure compensative e dispensative previste dalla L. 170/2010 per gli alunni con DSA.

Rientrano in questa categoria gli alunni con:

- deficit del linguaggio,
- deficit delle abilità non verbali,
- deficit della coordinazione motoria,
- deficit dell'attenzione e iperattività,
- il funzionamento cognitivo limite (bordeline),
- i disturbi lievi dello spettro autistico (qualora non previsto dalla L. 104).

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale

La D.M. 27/12/2012 specifica che "...ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". In questi allievi i bisogni educativi normali (quelli di sviluppo delle competenze, di appartenenza sociale, di identità, autonomia, accettazione, ecc...) diventano speciali, più complessi, per i quali è necessario trovare una risposta adeguata che li soddisfi. (Ianes D. 2013, *Alunni con Bisogni Educativi Speciali*, Trento, Erickson)

Tali tipologie di BES, in assenza di una certificazione medica, dovranno essere individuate sulla base di:

- elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali, status di alunni stranieri),
- ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche (**delibera motivata del Consiglio di Classe**).

La Circolare Ministeriale n.8, con una grande innovazione, attribuisce al Consiglio di Classe e agli insegnanti un compito pedagogico-didattico fondamentale per una professionalità docente moderna: valutare, comprendere le difficoltà, esprimersi sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, in merito al funzionamento problematico dell'alunno e alla personalizzazione necessaria per il suo percorso formativo.

Il Consiglio di Classe/team docenti deve, quindi, indicare gli alunni per cui sia NECESSARIA e OPPORTUNA una personalizzazione del percorso formativo (obiettivi differenziati, utilizzo di misure dispensative o strumenti compensativi, formalizzata nel Piano Didattico Personalizzato. Gli interventi devono essere messi in atto per il tempo strettamente necessario ed hanno carattere transitorio.

Normativa di riferimento:

- ◆ Direttiva Bes 27/12/12
- ◆ Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

Documentazione:

La documentazione comprende:

- ◆ Segnalazione dei servizi sociali o diagnosi medica (se presenti)
- ◆ Griglia di osservazione
- ◆ Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)
- ◆ Relazione finale

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Griglia di osservazione	La griglia è uno strumento che permette di avere un quadro sinottico dei bisogni educativi dell'alunno, per poter progettare gli adattamenti, le strategie e le metodologie didattiche utili per personalizzare il percorso dell'allievo. La griglia diventa parte integrante del PDP e va allegata ad esso in quanto esplicita le motivazioni pedagogiche e didattiche alla base dell'individuazione del Bisogno Educativo Speciale. Viene redatta dal Consiglio di Classe / team docenti.	La Griglia viene redatta, generalmente, entro due mesi dall'inizio delle attività scolastiche.

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Piano Didattico Personalizzato (PDP)	Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio nonché la prevenzione dell'abbandono scolastico. Delinea il percorso educativo calibrato sulle effettive capacità dello studente al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione dello studente. Il PDP ha carattere temporaneo configurandosi come progetto di intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Viene redatto dal team docenti/Consiglio di Classe e sottoscritto dalla famiglia.	Il PDP deve essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico, entro la fine del mese di novembre, per gli studenti con già in atto un percorso, o su segnalazione della famiglia laddove si inizia un rapporto nuovo con l'istituzione scolastica.
Relazione Finale	E' una verifica delle attività programmate nel PDP. Viene redatta dal team docente/ Coordinatore del Consiglio di Classe.	A fine anno scolastico.

Personale preposto all'inclusione

- **Dirigente Scolastico:**

Funzioni svolte:

- individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione;
- garantisce i rapporti con gli enti coinvolti;
- sovrintende alla formazione delle classi;
- garantisce il raccordo tra i soggetti che operano nella scuola e le realtà territoriali;
- attiva interventi preventivi;
- promuove attività di formazione e aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
- convoca i Consigli di Classe straordinari e il GLI quando opportuno.

- **Consiglio di Classe**

Funzioni svolte:

- imposta la programmazione pedagogico-didattica tenendo conto dei bisogni educativi di tutti gli alunni presenti in classe;
- individua casi di svantaggio socio-culturale e per questi allievi predispone i PDP, anche temporanei.

- promuove un'attività didattica inclusiva;
- effettua un'osservazione sistematica e strutturata e assume, collegialmente, le relative decisioni.

• **Coordinatore di Classe**

Funzioni svolte:

- predisporre il Piano Didattico Personalizzato;
- è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico che prende visione del Pdp e lo firma;
- cura i rapporti con la famiglia dell'alunno

• **La famiglia**

Nel delineare il percorso formativo dell'alunno è fondamentale che la famiglia venga coinvolta non solo per informarla dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche perché si instauri un rapporto di corresponsabilità e di collaborazione. Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Pertanto la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo.

La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva comunque gli insegnanti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.

Procedure per l'attuazione del PDP

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali dovuti a svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico:

1. I docenti compilano la "Griglia per l'individuazione di aree relative ai Bisogni Educativi Speciali", a supporto delle osservazioni sistematiche effettuate e degli esiti delle prove di verifica iniziali.

2. **Durante i Consigli di Classe/Interclasse del mese di Novembre si delibera il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni individuati.**
3. Dopo la delibera del Consiglio di Classe/Consiglio di Interclasse, i Coordinatori di classe, per la Scuola Sec. di 1° grado, i team docenti per la Scuola Primaria, dovranno convocare la famiglia dell'alunno per condividere e sottoscrivere il PDP che può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del PDP che viene comunque consegnato dalle docenti alle FF.SS. dell'Area 3 o alla Referente DSA di Istituto.
4. Una copia del PDP dovrà poi essere consegnata alle FF.SS. dell'Area 3 o alla Referente di Istituto per i DSA.

Modalità di verifica e valutazione

Al momento della valutazione è necessario tenere conto dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al punto di partenza ed è fondamentale verificare quanto gli obiettivi conseguiti siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante:

- concordare le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.

Esame conclusivo al termine del primo ciclo di istruzione

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica. La valutazione dovrà comunque tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d'anno.

MODULISTICA ALLEGATA

Alunni con disabilità

- Griglia per la sintesi delle osservazioni
- Scheda di osservazione delle abilità iniziali
- Piano Educativo Individualizzato

Alunni con disturbi evolutivi specifici di apprendimento

- Piano Didattico Personalizzato (DSA)S.P.
- Piano Didattico Personalizzato S.S.
- Schema per l'esame finale S.S.

Alunni con altri disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico

- Griglia per l'individuazione di aree relative ai BES
- Piano Didattico Personalizzato (altri BES) S.P.
- Piano Didattico Personalizzato (altri BES) S.S.